

Interrogazione a risposta scritta:

SERGIO FUMAGALLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia destina alla ricerca risorse molto inferiori a quelle degli altri paesi europei;

l'istituto Donegani costituisce un rilevante centro di ricerche dedicato prevalentemente al settore chimico con particolare riferimento ai poliuretani e al caprolattame;

l'istituto Donegani rappresenta una delle principali opportunità di lavoro del novarese per professionalità di alta qualificazione;

ritornano con insistenza voci di cessione dell'intero settore da parte dell'Eni spa —;

se rispondano a verità le notizie circa la cessione dell'istituto da parte dell'ENI;

quali iniziative intenda assumere il Governo qualora a fronte della cessione, si verificasse la chiusura o il ridimensionamento del centro di ricerca per tutelare il patrimonio di competenze e professionalità presenti in esso. (4-30881)

* * *

INTERNO*Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

a Locri (Reggio Calabria) nella sera di mercoledì 12 luglio, in pieno centro cittadino, in un criminale agguato mafioso è stata consumata un strage: sono stati uccisi due giovani pregiudicati e altri tre giovani sono stati feriti di cui due gravemente;

si è in presenza di un fatto di inaudita gravità: la città di Locri e la Jonica sono colpite da bande criminali che vogliono

imporre la loro legge, seminando il terrore in una città e in una zona impegnate in un duro sforzo per affermare crescita civile e sviluppo economico;

l'agguato mafioso di Locri per la dinamica che lo ha caratterizzato e per la ferocia dell'esecuzione, insieme agli altri gravissimi attentati ad operatori economici e a singoli cittadini che si sono susseguiti nella zona jonica di Reggio Calabria, segnano un salto di qualità nell'attività criminale delle cosche joniche;

l'agguato ha suscitato grande preoccupazione nella pubblica opinione della Locride che vive con allarme la recrudescenza della criminalità organizzata e con forte preoccupazione l'aggravarsi dello stato dell'ordine pubblico e della sicurezza nella zona —:

quali iniziative intenda adottare per garantire ai cittadini e agli operatori economici, riconquistare il territorio della Locride allo Stato democratico ed assicurare alla giustizia gli autori dei gravissimi fatti criminali che si sono succeduti nella Jonica e che, finora, sono rimasti impuniti.

(2-02537)

« Bova ».

Interrogazione a risposta orale:

REPETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il territorio del Tigullio per le sue bellezze naturali, per le gradevolezze del paesaggio e per il clima particolarmente mite, favorisce un turismo residenziale qualitativamente elevato che determina consistenti aumenti della popolazione, specie nei periodi festivi e durante la stagione estiva;

il diffuso benessere ha reso particolarmente appetibile il comprensorio tigullino per una delinquenza sempre più organizzata e determinata a ritagliarsi un ruolo protagonista nella gestione degli affari illeciti;

la carenza degli organici delle forze dell'ordine presenti sul territorio non con-

sente, nonostante le intelligenti professionalità esistenti e la dedizione dei componenti, una adeguata risposta dello Stato alla nuova dimensione dei fenomeni malavitosi;

risulterebbe che la maggior parte dei reati di prostituzione, rapina e furti in appartamenti vengano commessi da gruppi di extracomunitari, specie albanesi, bene identificabili, a detta della popolazione locale, e presenti quotidianamente e preferibilmente in alcune piazze della città di Chiavari;

recentemente l'ultimo fatto delittuoso, di una lunga serie, è avvenuto nel comune di Cogorno, dove due coniugi sono stati sequestrati e rapinati nella loro villetta da delinquenti armati; le vittime hanno identificato la provenienza dei rapinatori come probabili albanesi, certamente di origine slava –:

quali provvedimenti intenda assumere per dotare le forze dell'ordine locali di rinforzi adeguati alle nuove esigenze di controllo del territorio e quali iniziative ritenga di favorire al fine di garantire una maggiore tutela della popolazione del Tigullio, specie in relazione all'indiscriminato e diffuso aumento della microcriminalità, che, se tollerata, sfocia in meccanismi delinquenziali organizzati, difficilmente estirpabili. (3-06050)

Interrogazioni a risposta scritta:

NARDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Bari, con deliberazione di Giunta municipale n. 174 del 10 febbraio 1998, modificata da successivo atto deliberativo giunta municipale n. 685 dell'8 aprile 1998, approvò la disciplina degli accessi ai concorsi interni stabilendo una riserva dei posti vacanti e disponibili alla data dei singoli bandi come appresso:

a) il 60 per cento per le qualifiche dirigenziali; b) il 100 per cento per l'8^a qualifica funzionale/Funzionario di polizia

municipale; c) il 100 per cento per i posti sino alla 7^a qualifica funzionale compresa;

con lo stesso provvedimento venne, altresì, stabilito che tale disciplina sarebbe stata applicata — a titolo sperimentale — per un anno dalla data di approvazione del medesimo provvedimento, salvo verifica al termine di detto periodo;

si evidenzia che la motivazione su cui si basa la deliberazione *de qua* è rappresentata dall'invocare, artificiosamente, l'applicazione della norma di cui all'articolo 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che, come è noto, ha introdotto il principio secondo il quale « gli Enti Locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente »;

con successivi provvedimenti deliberativi giunta municipale di seguito indicati, sono stati, poi, banditi i relativi concorsi per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, nonché di tutti quelli che si sarebbero resi tali per effetto di cessazioni dal servizio o per altri eventi nei 12 mesi successivi alla stessa data dei bandi che è risultata essere per tutti i concorsi in parola, quella del 29 aprile 1998:

deliberazione di giunta municipale n. 533 del 18 marzo 1998: n. 4 posti di dirigente di polizia municipale;

deliberazione di giunta municipale n. 536 del 18 marzo 1998: n. 67 posti di « Istruttore amministrativo » — 6^a qualifica funzionale; n. 63 posti di « Istruttore Socio Culturale » — 6^a qualifica funzionale;

deliberazione di giunta municipale n. 537 del 18 marzo 1998: n. 103 posti di « Istruttore direttivo amministrativo » — 7^a qualifica funzionale; n. 17 posti di « Istruttore direttivo contabile » — 7^a qualifica funzionale; n. 9 posti di « Istruttore direttivo

tivo socio culturale » — 7^a qualifica funzionale; n. 12 posti di « Istruttore direttivo di polizia municipale » — 7^a qualifica funzionale;

per la partecipazione ai concorsi interni *de quibus* è stato previsto il solo requisito dell'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore rispetto ai posti messi a concorso di due anni se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, ovvero di tre anni se in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore;

per quanto riguarda le prove d'esame, ne è prevista soltanto una, consistente per i posti di 6^a e 7^a qualifica funzionale nella « stesura di uno schema di deliberazione e/o di determinazione di difficoltà correlate al profilo da ricoprire. »;

va precisato che, esclusivamente avverso il bando di concorso per la copertura di n. 12 posti di « Istruttore direttivo di polizia municipale » venne proposto ricorso al Tar Puglia da parte di un unico dipendente, signor Mastrorilli Nicola, inquadrato nel profilo di Agente di polizia municipale, il quale, pur in possesso del diploma di laurea risultava escluso dalla partecipazione al concorso *de quo* dalle norme concorsuali approvate dall'amministrazione comunale di Bari dianzi citate;

il giudice di prime cure, con propria ordinanza n. 534 del 1998 del 21 luglio 1998, dispose la sospensione non solo del concorso di cui al ricorso proposto dal predetto dipendente comunale, ma anche di tutti gli altri concorsi indetti e relativi al passaggio dalla 6^a alla 7^a qualifica funzionale;

la decisione del Tar Puglia venne confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2160/98 del 17 novembre 1998 cui l'amministrazione comunale, nel frattempo, aveva proposto appello;

in esecuzione a dette decisioni, il comune di Bari sospese, in un primo momento, tutti i concorsi interni banditi per la copertura dei posti di 6^a e 7^a qualifica;

successivamente e, senza alcun motivo giuridicamente valido, nel corso dei mesi di febbraio e marzo del corrente anno la stessa Amministrazione Comunale ha riattivato le procedure dei concorsi relativi alla 6^a qualifica funzionale nominando le commissioni giudicatrici;

senonché, in data 15 maggio 2000, inaspettatamente, tre giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso nel merito davanti al TAR Puglia, il già citato ricorrente depositava atto di rinuncia, facendo, in tal modo, cessare gli effetti rivenienti dai provvedimenti cautelari adottati dal Giudice Amministrativo di primo e di secondo grado ed impedendo, al tempo stesso, al Giudice Speciale di esprimersi nel merito;

tempestivamente, in data 1° giugno 2000 la Civica Amministrazione di Bari ha proceduto, con deliberazioni di giunta municipale n. 650, 651, 652 e 653, a nominare anche le commissioni giudicatrici dei concorsi di 7^a qualifica in riferimento;

tutto ciò premesso non vi è dubbio che sussista la manifesta illegittimità degli atti adottati dall'amministrazione comunale di Bari, che, di fatto, stravolgendo la portata della norma di cui all'articolo 6, comma 12 della legge n. 127 del 1997, afferma un nuovo principio in virtù del quale l'accesso dall'esterno nei ruoli del personale del comune di Bari è possibile, esclusivamente, per i profili fino alla 4^a qualifica funzionale, per cui la copertura, è noto, che la legislazione vigente, essendo previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, prevede l'assunzione mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro;

invece, per le qualifiche dalla 5^a alla 7^a, il comune di Bari consente l'accesso, esclusivamente con concorsi riservati al solo personale interno (*sic!*);

non va sottaciuto che la stessa previsione del comune di Bari di qualificare la procedura concorsuale riservata al solo personale interno come « sperimentazio-

ne » per un periodo di tempo limitato ad un anno dalla data di approvazione della deliberazione di giunta municipale n. 174 del 10 febbraio 1998 si rileva del tutto fittizia e artificiosa atteso che non solo risulta messa a concorso l'intera disponibilità della pianta organica pari al 100 per cento dei posti vacanti, ma vengono coperti anche i posti che si sono resi vacanti per qualsiasi evento nei successivi 12 mesi dall'indizione dei bandi;

in questo modo il comune di Bari realizza, illegittimamente, il conferimento di tutti i posti disponibili in organico nelle qualifiche in esame esclusivamente mediante concorsi interni;

ciò, in palese violazione non solo all'articolo 6, comma 12 della legge n. 127 del 1997 del quale in maniera artificiosa se ne richiama l'applicazione travisandone, nei fatti, i principi fondati e dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 come novellato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, in forza del quale « l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno »;

d'altro canto, la stessa norma di cui all'articolo 6, comma 12 della legge n. 127 del 1997 invocata dagli atti del comune di Bari come normativa che consentirebbe — in via diffusiva — la messa a concorso di tutti i posti vacanti in pianta organica al personale interno, permette, invece e soltanto, la creazione di percorsi di professionalità all'interno degli enti locali in relazione all'esistenza di qualificazioni professionali acquisibili esclusivamente mediante formazione interna e che escludono la possibilità di raggiungere dall'esterno un identico contenuto di specializzazione, ritenuta indispensabile ai fini della copertura del posto (ad esempio, in un impianto di depurazione particolarmente complesso, è ipotizzabile che per l'accesso al posto di capo operaio addetto a quell'impianto sia

richiesto come requisito l'avere svolto le funzioni di addetto allo stesso per un certo periodo);

appare assai arduo poter sostenere, come sostiene il comune di Bari, che il profilo di « Istruttore amministrativo » rientrante nella 6^a qualifica funzionale il cui titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore e i profili di « Istruttore direttivo » rientranti nella 7^a qualifica funzionale il cui titolo di studio richiesto è il diploma di laurea, messi a concorso interno per il totale dei posti disponibili in pianta organica, possano essere coperti mediante una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente; professionalità, questa, che così come è articolata nella revisione del comune, risulta acquisita in un lasso di tempo assai breve di due o massimo di tre anni in mancanza del titolo di studio richiesto, di servizio prestato anche in aree funzionali diverse da quella cui si ricorre, con l'esclusione della possibilità che tali posti possano essere coperti da personale esterno anche se munito dei titoli di studio prescritti —:

quali iniziative di propria competenza si voglia porre in essere affinché siano eliminate le violazioni di legge contenute negli atti surrichiamati adottati dalla giunta municipale del comune di Bari e, in particolare, se sia intendimento del Governo avvalersi delle prerogative allo stesso attribuite dall'articolo 6 del Testo Unico 3 marzo 1934, tuttora vigente, disponendo l'annullamento d'ufficio, sentito il Consiglio di Stato, dei citati atti amministrativi viziati da illegittimità perché *contra legem* e che, oramai, per le accennate vicende, si sono consolidati e non possono essere oggetto di impugnativa davanti al giudice amministrativo. (4-30868)

DE SIMONE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

di recente è esplosa in Irpinia una dilagante criminalità, che dà vita ad epi-

sodi gravissimi e attentati di stampo delinquenziale che hanno messo in allarme le popolazioni locali;

a Taurano il giorno 5 luglio un comando ha sparato ad un commerciante, Giuseppe Pacia, poi ricoverato all'ospedale Cardarelli in gravi condizioni;

a Marzano di Nola, il 5 luglio, un violento incendio ha completamente distrutto la fabbrica di cera « Muto » causando danni ingenti per centinaia di milioni;

l'intero paese ha seguito la vicenda con molta trepidazione, preoccupato da una nube nera che ha sovrastato il cielo di Marzano per ore;

l'incendio potrebbe essere stato di natura dolosa e solleva l'ipotesi del *racket* delle estorsioni;

Serino, un paese situato al centro di importanti snodi stradali che lo collegano alle altre province della Campania, da qualche tempo è al centro degli interessi di gruppi malavitosi spietati che non si fermano nemmeno di fronte all'azione che le forze di polizia pongono in essere per difendere il territorio;

ieri, 12 luglio, è stato ucciso Walter De Cristoforo, da un mese uscito dal carcere dopo essere stato arrestato per estorsione. Questo è il terzo omicidio nel giro di un anno e mezzo;

nella ridente cittadina irpina i fenomeni criminosi sono in netto aumento ed hanno tre direttive: lo spaccio di sostanze stupefacenti, le estorsioni, il giro di prostituzione proveniente dall'Est europeo con l'aggravante che ora la delinquenza non parla più solo napoletano o salernitano ma criminali locali sembrano essere i protagonisti principali —;

quali provvedimenti intenda adottare per contrastare la criminalità dilagante e dare tranquillità e sicurezza alla vita delle popolazioni locali.

(4-30871)

PAISSAN. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Mario Ciancarella, già ufficiale dell'Aeronautica militare, il giorno 8 luglio 2000 è stato arrestato mentre si trovava in un luogo pubblico in compagnia della figlia minorenne e condotto presso il carcere Don Bosco di Pisa per ordine del giudice per le indagini preliminari che ha accolto la richiesta della procura della Repubblica di Pisa;

il reato imputato al Ciancarella è di calunnia nei confronti di militari della caserma Gammella di Pisa per il presunto comportamento illecito che avrebbero tenuto in occasione della morte del giovane paracadutista di leva Emanuele Scieri scoperto il giorno 16 agosto 1999;

la custodia cautelare è stata richiesta ed accolta per evitare, secondo le motivazioni del provvedimento, il reiterarsi di comportamenti (presuntamente) diffamatori a mezzo stampa nei confronti dei graduati di cui sopra e che proprio questa previsione comporterebbe la « pericolosità accentuatissima manifestata dall'indagato »;

il Ciancarella era stato ascoltato per sommarie informazioni dalla procura di Pisa nel 28 febbraio 2000 e analoghe dichiarazioni il Ciancarella ha rilasciato a più riprese alla stampa locale, riprese poi da alcuni media diffusi a livello nazionale (in particolare, in data 9 marzo 2000, intervista a Rainews 24) e nella stessa circostanza il Ciancarella aveva dichiarato al magistrato che non poteva provare quanto di lì a poco avrebbe riferito, motivo per cui non si era spontaneamente presentato agli organi inquirenti;

il Ciancarella, come riferisce la difesa, non ha mai fatto i nomi dei militari che presuntivamente potrebbero avere avuto un ruolo nei momenti successivi alla morte dello Scieri, nomi che sono invece stati individuati dalla stessa procura, e non da altri, in seguito ad indagini che solo essa poteva disporre e comunque posteriormente alle dichiarazioni suddette;

da quel periodo sono trascorsi circa 4 mesi e l'ultima informativa che viene citata nel provvedimento è del 29 aprile 2000, senza che vi sia stata ulteriore reiterazione da parte del Ciancarella del (presunto) comportamento diffamatorio e inoltre – stante la presunta urgenza del provvedimento, dalla data dell'ordinanza di arresto (27 giugno 2000, depositata per uso esecuzione il giorno successivo) al momento dell'esecuzione, sebbene il Ciancarella non si fosse mai allontanato dalla sua abituale dimora, sono trascorsi ben 11 giorni;

l'arresto ha destato scalpore e indignazione in vasti ambienti della pubblica opinione sia a Pisa che in altre parti di Italia, portando fra l'altro a raccolte di firme e altre manifestazioni in solidarietà dell'arrestato, fra le quali si possono citare l'appello promosso dall'associazione « Dare voce al silenzio degli innocenti » e firmato da centinaia di persone, la lettera di protesta dell'Angesol (ass. naz. genitori dei soldati in servizio obbligatorio di leva), il comunicato stampa del comitato « Giustizia per Lele » –:

quante volte sia accaduto nella storia della Repubblica che un cittadino incensurato sia stato arrestato e incarcерato per il reato previsto dall'articolo 368 cp (contestato al Ciancarella) e quali pene siano state comminate da sentenze passate in giudicato relative allo stesso reato;

se non ritenga opportuno il Ministro della giustizia avviare una riflessione diretta ad individuare gli strumenti per definire con maggior nettezza i confini entro cui la magistratura può disporre delle misure cautelari in ordine a reati come la calunnia e la diffamazione;

se non si ritenga esente da pecche o critiche (se non altro per la mancata tempestività) la condotta dei magistrati e degli organi di polizia giudiziaria del tribunale di Pisa, vista l'urgenza su cui si fonda l'ordinanza, essendo trascorsi dall'antefatto circa 4 mesi dalle prime circostanze dichiarazioni del Ciancarella in ordine alla ricostruzione della dinamica della morte di Emanuele Scieri, come illustrato in premessa;

se non si ritenga di prendere opportuni provvedimenti al fine di fornire più precise e incontrovertibili indicazioni a chi (come ad esempio l'associazione Angesol che si impegna a far emergere i casi di nonnismo nelle caserme) si trova nella posizione di raccogliere informazioni sia all'interno delle caserme che in altri ambienti della vita pubblica al solo scopo di portare alla luce comportamenti e prassi non in linea con le normative vigenti;

se il Ciancarella sia stata persona, anche in periodi precedenti al fatto sopra descritto, sottoposta a sorveglianza da parte di organi inquirenti e dei servizi, visto che nel provvedimento si fa menzione generica di « informative » aventi ad oggetto l'attività del Ciancarella oltre le sue dichiarazioni riprese dalla stampa;

quale la valutazione dei Ministri interrogati sul fatto che pur essendo gli inquirenti e gli organi di Pg a conoscenza del domicilio abituale e del luogo di lavoro del Ciancarella, l'arresto sia avvenuto con 10 giorni di ritardo rispetto all'ordine di arresto in un luogo pubblico e mentre si trovava in compagnia della figlia minorenne, configurandosi questa tipologia di arresto, oltre che tardiva seguendo la stessa logica del provvedimento in questione, come una ingiustificata, aggiuntiva punizione;

se non reputino grave il fatto che un giovane militare di leva venga trovato morto in una caserma dopo tre giorni di agonia e che ad un anno di distanza dal fatto non si sappia nulla in merito ai responsabili di tale omicidio, anzi, che le uniche responsabilità accertate e punite siano quelle di chi ha cercato di fornire elementi utili all'individuazione dei responsabili dell'odioso delitto. (4-30873)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per il 2000) al comma 3 del-

l'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo, presso il ministero dell'interno, finalizzato al contenimento delle tariffe locali;

a decorrere dal 1° gennaio 2000, il suddetto fondo deve essere alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione;

a tutt'oggi il regolamento per l'attuazione della disposizione normativa citata e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati non è stato ancora emanato nonostante l'importanza che l'istituzione del medesimo fondo riveste per i cittadini che potrebbero usufruire di una riduzione delle tariffe locali —:

quali siano le ragioni che hanno ritardato l'adozione del regolamento di cui in premessa ed i tempi previsti per l'adozione dello stesso. (4-30880)

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale di Sarno, determinatasi a seguito delle dimissioni presentate in data 5 maggio 2000 da 16 consiglieri comunali su 30, ha portato alla nomina, da parte di S.E. il Prefetto di Salerno, di un Commissario prefettizio nella persona del dottor De Vivo;

allo stesso era stato affidato il compito di attendere alle funzioni di legge e di adottare tutti gli atti necessari di ordinaria e straordinaria amministrazione di sua competenza, questi ultimi di concerto con le autorità regionali relative all'emergenza post-alluvione;

il Commissario prefettizio al momento del suo insediamento ebbe a dichiarare che avrebbe fatto di tutto per non fare aggravare sulla comunità sarnese, già provata dai tragici eventi, il peso dell'assenza di una amministrazione;

a distanza di circa 2 mesi il Commissario prefettizio, adducendo motivazioni strettamente personali, rimetteva il proprio mandato;

secondo dichiarazioni riportate da alcuni quotidiani, *Il Mattino* edizione Salerno del 6 luglio 2000, nonché da alcune emittenti locali, il suddetto avrebbe adottato, a sostegno delle proprie dimissioni, la circostanza che Sarno è un paese ingovernabile e oppresso dalla burocrazia di Palazzo —:

se le dichiarazioni del Commissario prefettizio, dottor De Vivo, corrispondono a verità;

nell'eventualità, cosa si intende per « burocrazia di Palazzo »;

quali siano eventualmente le vere motivazioni che hanno indotto il Commissario prefettizio a presentare le dimissioni;

quali atti intende adottare per dare impulso all'attività del Commissario di Governo Regionale Campania al fine di pervenire al completamento della prima fase dei lavori di messa in sicurezza e alla successiva fase di ricostruzione, visto i gravi ritardi che l'Ente Regione registra. (4-30882)

* * *

LAVORI PUBBLICI

Interrogazione a risposta scritta:

RABBITO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da oltre 30 anni è stata progettata in Sicilia una strada che congiunge Gela con Santo Stefano di Camastra detta « Nord-Sud »;

dopo tanti anni, e i molti incarichi professionali di progettazione invano compiuti, risulta ancora non realizzata la parte compresa tra Valguarnera e Mistretta,